
CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI:

SERVIZIO DI RICERCA-AZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE IN TEDESCO DEGLI STUDENTI DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (LIVELLI CEFR) E ANALISI CONTESTUALE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEI DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA – DKT DEUTSCH - KOMPETENZ - TEST NELL’AMBITO DEL PROGETTO FSE+ 2021-2027 "RICERCA-AZIONE E ACCOMPAGNAMENTI ESPERTI PER UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ INNOVATIVA" – CODICE CUP C79I23000430001, CODICE PROGETTO 2023_2_f2_01a.01

CATEGORIA MEPAT: 034 – *Servizi di formazione*

CPV: 80580000-3 - *Organizzazione di corsi di lingue*

Il servizio non è soggetto alla normativa sui CAM

| | |
|--|----|
| Premessa..... | 4 |
| Art.1 - Oggetto dell'appalto e finalità perseguite..... | 5 |
| Art.2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività..... | 6 |
| 2.1 Caratteristiche del servizio..... | 6 |
| 2.2 Attività comprese nel servizio di cui all'art. 1..... | 7 |
| 2.2.1 Definizione delle caratteristiche, della struttura dei test e del modello di somministrazione..... | 7 |
| 2.2.2 Attività di coordinamento e supporto scientifico..... | 7 |
| 2.2.3 Test training..... | 7 |
| 2.2.4 Pre-verifica tecnica della tenuta e della fattibilità di somministrazione del test..... | 7 |
| 2.2.5 Erogazione dei test..... | 8 |
| 2.2.6 Servizi di Help desk informatico..... | 9 |
| 2.2.7 Analisi dei dati e reportistica..... | 9 |
| 2.2.8 Servizi di restituzione..... | 9 |
| 2.3 Risorse professionali..... | 9 |
| 2.4 Condizioni di espletamento delle attività..... | 10 |
| 2.4.1 Stabilità della composizione del gruppo di lavoro..... | 10 |
| 2.4.2 Adempimento degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione..... | 10 |
| 2.4.3 Trattamento dei dati personali..... | 11 |
| Art.3 - Obblighi a carico dell'Operatore economico..... | 11 |
| Art.4 - Obblighi a carico della stazione appaltante..... | 12 |
| Art.5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi..... | 13 |
| Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto..... | 14 |
| Art.7 - Durata del contratto..... | 14 |
| Art.8 - Importo del contratto..... | 15 |
| Art.9 - Revisione dei prezzi..... | 15 |
| Art.10 - Direttore dell'esecuzione del contratto..... | 16 |
| Art.11 - Avvio dell'esecuzione del contratto..... | 16 |
| Art.12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto..... | 16 |
| Art.13 - Modifica del contratto durante il periodo di validità..... | 17 |
| Art.14 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso..... | 17 |
| Art.15 - Controlli sull'esecuzione del contratto..... | 18 |

| | |
|--|----|
| Art.16 - Vicende soggettive dell'Operatore economico..... | 18 |
| Art.17 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto..... | 18 |
| Art.18 - Subappalto..... | 19 |
| Art.19 - Tutela dei lavoratori..... | 19 |
| Art.20 - Sicurezza..... | 19 |
| Art.21 - Elezione di domicilio dell'Operatore economico..... | 19 |
| Art.22 - Proprietà dei prodotti..... | 19 |
| Art.23 - Riservatezza..... | 20 |
| Art.24 - Garanzia definitiva..... | 20 |
| Art.25 - Obblighi assicurativi..... | 20 |
| Art.26 - Penali..... | 20 |
| Art.27 - Risoluzione del contratto..... | 21 |
| Art.28 - Recesso..... | 22 |
| Art.29 - Definizione delle controversie..... | 22 |
| Art.30 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari..... | 22 |
| Art.31 - Obblighi in materia di legalità..... | 23 |
| Art.32 - Spese contrattuali..... | 24 |
| Art.33 - Disposizione anticorruzione..... | 24 |
| Art.34 - Norma di chiusura..... | 25 |

• Premessa

Nell'ambito delle azioni progettuali pluriennali messe in campo da IPRASE nell'autunno 2024 su impulso dell'Assessorato all'Istruzione, con riferimento alla sesta area della Strategia provinciale della XVII Legislatura "Per una scuola inclusiva, professionalizzante, plurilingue, di cittadinanza", trova una posizione di ampia rilevanza il Piano pluriennale "Vivere Insegnare e Apprendere in più lingue" che conferma, in continuità con il passato e il passato recente, la centralità dell'educazione linguistica come scelta di comunità e come area strategica dell'azione di IPRASE. Il Piano Pluriennale intende assumere una visione olistica dell'apprendimento linguistico a partire da alcuni principi chiave quali:

- l'apprendente con il suo repertorio plurilingue in evoluzione è al centro delle scelte di politica linguistica;
- la lingua svolge un ruolo centrale negli apprendimenti;
- l'educazione plurilingue e interculturale, elemento trasversale ai curricula, diventa strumento di inclusione e di cittadinanza democratica;
- la formazione dei docenti, la valorizzazione delle competenze esistenti e la creazione di comunità di pratiche possono essere motori di cambiamento;
- la creazione di ambienti favorevoli all'apprendimento in più lingue può sostenere il cambiamento se tutto il sistema viene coinvolto.

Tra i principali obiettivi del Piano vi sono dunque l'aumento della motivazione degli studenti per l'apprendimento di e in più lingue, e della lingua tedesca in particolare, così come il miglioramento delle competenze linguistiche e delle competenze metodologico-didattiche di tutti gli insegnanti delle scuole della Provincia autonoma di Trento coinvolti nell'educazione linguistica e nell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere.

Il Piano, per quanto si riferisce al sistema di istruzione e di formazione provinciale, prevede una pluralità di linee di lavoro che rappresentano uno sviluppo delle aree programmatiche generali contenute nei due Progetti in attuazione del Programma Fondo sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento di seguito indicati:

- Ricerca-azione e accompagnamento esperti per una scuola sempre più inclusiva
- Formazione in servizio e sviluppo professionale per una scuola equa e di qualità.

Le principali direzioni di sviluppo del piano sono quindi riconducibili ad alcune prioritarie linee di lavoro tra le quali la Linea 4 - "CON IL TEDESCO" Percorsi di Ricerca-azione e accompagnamento esperto per migliorare l'insegnamento /apprendimento della lingua tedesca.

Nel quadro delle scelte strategiche di sviluppo del Piano pluriennale per l'educazione linguistica trova infatti una posizione privilegiata la promozione dell'apprendimento del tedesco a partire dall'attenzione sul metodo e sugli strumenti per una didattica innovativa della lingua. In questa

direzione diventa importante conoscere i livelli di abilità e competenza in lingua tedesca degli studenti in una prospettiva che consenta di uscire da approcci di valutazione autoreferenziali propri delle singole scuole e orientata a mettere a disposizione del sistema strumenti di rilevazione e valutazione efficaci come base per favorire l'innalzamento degli apprendimenti.

Si ritiene quindi fondamentale colmare il gap attualmente esistente in termini di informazioni sui livelli di apprendimento tra alcune discipline oggetto di periodiche valutazioni nazionali e internazionali, quali la matematica, le scienze, la lingua italiana, la lingua inglese.

Sebbene nel recente passato, nel contesto di attuazione del Piano Trentino Trilingue – programma della XV Legislatura, fosse stato implementato uno strumento di rilevazione dei livelli di conoscenza e competenza delle lingue tedesco e inglese per il primo ciclo denominato Trentino Language Testing, negli anni recenti post pandemia non è stato più possibile monitorare e rilevare il livelli linguistici in tedesco mentre per la lingua inglese sono stati implementati i test standardizzati Invalsi proposti in tutto il territorio nazionale.

L'introduzione di nuovi interventi di valutazione con prove standard per la rilevazione dei livelli diffusi di conoscenza e competenza linguistica in tedesco e per l'analisi contestuale del fabbisogno formativo dei docenti per il miglioramento della didattica si ritiene possa indirizzare efficacemente alcune azioni di miglioramento per l'apprendimento della lingua tedesca nelle scuole del primo e del secondo ciclo.

IPRASE intende quindi attuare un'iniziativa che, parallelamente a quanto avviene per altre discipline, renda disponibili informazioni valide, attendibili, accurate e diacroniche, sui livelli raggiunti dagli studenti in tedesco al termine dei percorsi di studio del primo e del secondo ciclo (grado 5 - grado 8 - grado 10), attraverso un servizio di rilevazione delle competenze denominato: DKT Deutsch - Kompetenz - Test .

Art.1 - Oggetto dell'appalto e finalità perseguite

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi finalizzati alla "Rilevazione delle competenze in lingua tedesca degli studenti del primo e del secondo ciclo (Grado 5 - Grado 8 - Grado 10) per gli anni 2026 - 2027 - 2028 con stesura di Report dettagliato dei risultati degli studenti sulla base dei livelli del CEFR e analisi contestuale dei bisogni degli insegnanti per il miglioramento metodologico-didattico dell'insegnamento del tedesco".

Con il presente appalto IPRASE mira a conoscere i livelli di competenza in lingua tedesca degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione per il grado 5 - grado 8 - grado 10 e rilevare i bisogni di formazione metodologico-didattica degli insegnanti per promuovere un innalzamento della qualità dell'insegnamento/apprendimento della lingua tedesca.

Art.2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

2.1 Caratteristiche del servizio

Il servizio di cui all'Art. 1 è finalizzato ad effettuare:

- un'azione di testing indirizzata agli studenti del sistema scolastico formativo trentino del primo e del secondo ciclo attraverso la somministrazione di specifici test per la rilevazione delle competenze linguistiche in lingua tedesca secondo i livelli del CEFR - Common European Framework of Reference for Languages / QCER - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue per la verifica delle quattro abilità linguistiche (Leggere/Lesen, Scrivere/Schreiben, Parlare/Sprechen, Ascoltare/Hören) riferite ai seguenti livelli: A1 per gli studenti dell'ultimo anno di scuola primaria (Grado 5), A2 per gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado (Grado 8), B1 per gli studenti del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado (Grado 10);
- una contestuale rilevazione del fabbisogno formativo degli insegnanti per il miglioramento della didattica della lingua tedesca tratta dai risultati dei test.

In considerazione dell'alto livello di specializzazione ormai raggiunto nei modelli di language testing anche a livello di studenti, l'Operatore economico dovrà essere in grado di fornire un servizio di verifica delle competenze linguistiche secondo criteri di:

- validità e attendibilità degli outcomes, secondo standard che tengano conto delle indicazioni di base per le attività di assessment in ambito educativo (standards for educational testing);
- esperienza consolidata nel testing e credibilità nelle comunità di esperti di settore;
- funzionalità nei processi di implementazione (organizzazione, somministrazione e reporting);
- adozione delle soluzioni avanzate nel settore (computer-based testing, eventuali test adattivi, ecc.);
- impostazione della valutazione avendo a riferimento il QCER/CEFR;
- estensione delle prove alle quattro abilità linguistiche del QCER/CEFR.

2.2 Attività comprese nel servizio di cui all'art. 1

2.2.1 Definizione delle caratteristiche, della struttura dei test e del modello di somministrazione

Sarà cura dell'Operatore economico descrivere i modelli di test proposti mettendo in risalto in modo chiaro e dettagliato tutti gli elementi di riferimento. In particolare vanno indicate le caratteristiche e la struttura dei test per la rilevazione delle 4 abilità linguistiche con riferimento all'età degli studenti e ai livelli QCER/CEFR di riferimento. Va inoltre indicata la modalità di somministrazione, la strumentazione utilizzata per l'erogazione dei test e la sistematica registrazione e memorizzazione dei dati.

2.2.2 Attività di coordinamento e supporto scientifico

L'Operatore economico dovrà mettere a disposizione competenze/figure di supporto, con riconosciuta esperienza in grado di assicurare il coordinamento complessivo di tutte le attività di testing e la supervisione scientifica di tutta l'attività di rilevazione, analisi e definizione dei relativi esiti ivi compresa l'attività di formazione tecnica dei referenti delle scuole coinvolte nel test (docenti e personale tecnico) sull'utilizzo degli strumenti di rilevazione (cfr. art. 2.3). Dovrà inoltre supportare la Committenza nel coordinamento dell'azione con i dirigenti scolastici e i docenti.

2.2.3 Test training

Per assicurare un corretto utilizzo dei test, dovrà essere garantita a tutte le scuole coinvolte la possibilità di accedere alla piattaforma nel mese antecedente la somministrazione, così da consentire loro di familiarizzare con l'accessibilità e la struttura dei test.

2.2.4 Pre-verifica tecnica della tenuta e della fattibilità di somministrazione del test

La Committenza, oltre ad identificare quali scuole/istituti e gruppi classe parteciperanno, verificherà che l'utenza destinataria del servizio disponga degli strumenti necessari per lo svolgimento dei test. L'Operatore economico, prima dell'effettuazione dei test, dovrà provvedere ad effettuare delle verifiche tecniche necessarie ad assicurare la piena qualità del processo di testing. Le specifiche tecniche che i supporti informatici dovranno avere saranno definite dall'Operatore economico in sede di definizione dei test; **pertanto l'offerta presentata dovrà indicare le caratteristiche minime in termini tecnici e di connettività che dovranno essere garantiti dalla Committenza affinché le operazioni di testing possano andare a buon fine.**

2.2.5 Erogazione dei test

All'utenza identificata da IPRASE, l'Operatore economico dovrà erogare, nel periodo di durata contrattuale, il seguente numero di test per la lingua tedesca, differenziato per livello, come di seguito specificato:

Anno 2026:

- fino a n. 500 test livello A1 da somministrare a studenti frequentanti le quinte classi (grado 5) delle scuole primarie;
- fino a n. 500 test livello A2 da somministrare a studenti frequentanti le terze classi (grado 8) delle scuole secondarie di primo grado;
- fino a n. 250 test livello B1 da somministrare a studenti frequentanti le seconde classi (grado 10) delle scuole secondarie di secondo grado.

Anno 2027:

- fino a n. 500 test livello A1 da somministrare a studenti frequentanti le quinte classi (grado 5) delle scuole primarie;
- fino a n. 500 test livello A2 da somministrare a studenti frequentanti le terze classi (grado 8) delle scuole secondarie di primo grado;
- fino a n. 250 test livello B1 da somministrare a studenti frequentanti le seconde classi (grado 10) delle scuole secondarie di secondo grado.

Anno 2028:

- fino a n. 500 test livello A1 da somministrare a studenti frequentanti le quinte classi (grado 5) delle scuole primarie;
- fino a n. 500 test livello A2 da somministrare a studenti frequentanti le terze classi (grado 8) delle scuole secondarie di primo grado;
- fino a n. 250 test livello B1 da somministrare a studenti frequentanti le seconde classi (grado 10) delle scuole secondarie di secondo grado;

Per un totale massimo di n. 3.750 test di cui:

- 1.500 per il livello A1;
- 1.500 per il livello A2;
- 750 per il livello B1.

Le modalità di erogazione dei test dovranno essere computer-based e dovranno seguire le migliori pratiche adottate nelle indagini valutative nazionali e internazionali per evitare ogni discriminazione nei confronti di alunni con bisogni educativi speciali. Sarà cura della Committenza segnalare eventuali alunni con bisogni educativi speciali appartenenti alle classi coinvolte.

L'effettuazione dei test, e il relativo calendario, dovranno comunque essere strettamente concordati con IPRASE, tenendo conto di tutte le situazioni oggettive che possono influire sugli esiti (assenze degli studenti, impedimenti dovuti a eventi meteorologici, ecc..).

IPRASE si riserva la possibilità di modificare il numero dei test da erogare relativamente ai diversi livelli e ai periodi innanzi indicati, così come l'articolazione delle diverse fasi di rilevazione sul campo.

2.2.6 Servizi di Help desk informatico

L'Operatore economico dovrà mettere a disposizione un servizio di assistenza tecnica in lingua italiana al quale verranno inoltrate le richieste di intervento di competenza dell'Operatore economico stesso.

2.2.7 Analisi dei dati e reportistica

L'Operatore economico dovrà elaborare, per ogni test effettuato, i risultati graduati con riferimento ai diversi livelli del CEFR producendo dati specifici per le quattro abilità testate (Sprechen, Lesen, Hören e Schreiben) sulla base delle griglie di valutazione previste dal modello di testing e rispetto alle diverse soglie di raggiungimento dei livelli previsti. L'analisi dei dati dovrà evidenziare inoltre una sintesi dei punti di forza e di debolezza nelle competenze a livello individuale, di classe e d'istituto. I dati di sintesi sugli esiti dei test effettuati dovranno poter essere identificati per scuola e singolo studente, forniti dalla committenza. Lo studente sarà identificato solamente tramite un codice alfanumerico e la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dal personale della scuola abilitato a trattare i dati personali degli studenti.

Al termine dell'erogazione dei test per ciascuna annualità prevista, l'Operatore economico dovrà redigere ed inviare ad IPRASE un report relativo all'analisi complessiva dei dati riguardanti sia le abilità linguistiche degli studenti sia le aree di fabbisogno formativo degli insegnanti quale indicatore importante per migliorare la didattica.

2.2.8 Servizi di restituzione

L'Operatore economico dovrà garantire la partecipazione per ciascun anno solare ad almeno un incontro di restituzione sui risultati ottenuti predisponendo e illustrando dopo la conclusione delle attività, la rilevazione condotta. Detto incontro sarà organizzato assieme alla Committenza.

2.3 Risorse professionali

Per l'espletamento delle varie attività richieste nel presente Capitolato, l'Operatore economico dovrà servirsi di personale qualificato.

Al fine di garantire un efficace servizio di rilevazione, l'Operatore economico dovrà prevedere in fase di offerta almeno le risorse professionali di seguito indicate:

- nr. 1 Project Manager;
- nr. 1 Esperto di ricerca e analisi dei dati;
- nr. 1 Figura di coordinamento tecnico.

Le figure professionali messe a disposizione dall'Operatore economico, dovranno inoltre supportare gli Istituti scolastici fornendo al personale che sarà coinvolto (docenti e referenti tecnici indicati da IPRASE) formazione tecnica sulla procedura di testing (cfr. art. 2.2.2).

IPRASE si riserva in qualunque momento, nel periodo di durata contrattuale, di segnalare disfunzioni in modo che l'Operatore economico possa provvedere ad un'eventuale integrazione/sostituzione delle figure professionali coinvolte nel processo di realizzazione del servizio richiesto.

2.4 Condizioni di espletamento delle attività

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti della procedura di affidamento, nonché dall'offerta tecnica.

2.4.1 Stabilità della composizione del gruppo di lavoro

L'Operatore economico si obbliga a garantire la stabilità della composizione del gruppo di lavoro come indicata nell'offerta presentata, impegnandosi a non variarne la composizione soggettiva, se non per motivate ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali e previo consenso di IPRASE. Resta inteso che i nuovi componenti del gruppo di lavoro dovranno possedere requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta.

2.4.2 Adempimento degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione

L'Operatore economico nell'esecuzione del servizio, dovrà adempiere agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione dell'attività prescritti per gli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi cofinanziati con fondi dell'Unione europea, e sintetizzati nelle "Linee guida per i beneficiari in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione" scaricabili al seguente link:

https://www.provincia.tn.it/content/download/102738/2066857/file/Linee_guida_per_i_beneficari_FSE_+.pdf.

In particolare, tutti i documenti e i materiali informativi relativi all'attuazione del progetto diretti ai partecipanti alle attività o al pubblico devono contenere i seguenti elementi:

- il blocco istituzionale con i 4 loghi relativi al Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento (logo "Coesione Italia 2021-2027"; logo dell'Unione europea con la dicitura

“Cofinanziato dall’Unione europea”; logo della Repubblica italiana; logo della Provincia autonoma di Trento con la dicitura “Provincia autonoma di Trento”), che deve essere posto in maniera ben visibile;

- Il logo di IPRASE, che non può superare le dimensioni del logo dell’Unione Europea presente nel blocco e deve essere posizionato in maniera ben distanziata dal blocco loghi FSE;
- la seguente dichiarazione: *“Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell’Unione europea - Fondo sociale europeo plus, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento”*, che deve risultare ben visibile e facilmente leggibile. In caso di documenti o materiali audiovisivi, la dichiarazione deve essere proposta a voce o in sovrapposizione.

2.4.3 Trattamento dei dati personali

In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è IPRASE, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti, per brevità, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti di IPRASE, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati dovrà avvenire esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione dell’appalto affidato, e nel rispetto delle istruzioni impartite da IPRASE in qualità di Titolare del trattamento. Con la stipula del contratto l’Operatore economico è pertanto nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sopra citato per gli adempimenti previsti nel contratto e per la durata del contratto stesso.

Il Responsabile del trattamento dei dati ha il dovere di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

La nomina a Responsabile del Trattamento dovrà intendersi revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione per qualsiasi causa dello stesso.

Art.3 - Obblighi a carico dell’Operatore economico

Nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, l’Operatore economico deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell’art. 6.

La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'Operatore economico è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

L'Operatore economico è tenuto a partecipare alle riunioni richieste dalla stazione appaltante e a rendicontare l'attività svolta, alla conclusione di ogni somministrazione dei test, tramite la **relazione** di cui al successivo art. 14.

Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetti del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e trasferta per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, l'Operatore economico si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che ai fini della corretta esecuzione del contratto saranno comunicate da IPRASE.

L'Operatore economico si obbliga a dare immediata comunicazione ad IPRASE di ogni circostanza che possa influire sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

L'Operatore economico assume ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, marchio o di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne IPRASE di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora nei confronti dell'Istituto sia promossa azione giudiziaria da parte di terzi.

Art.4 - Obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede a:

- mettere a disposizione tutte le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2;
- identificare le scuole, i gruppi classe da coinvolgere;
- selezionare le figure di supporto presso gli istituti scolastici coinvolti;

- garantire il coordinamento dell'azione con i dirigenti scolastici e i docenti coinvolti;
- verificare che l'utenza destinataria del servizio disponga degli strumenti necessari per lo svolgimento del test;
- definire, d'intesa con l'Operatore economico, le modalità di attuazione della formazione delle figure di supporto e il calendario di svolgimento dei test.

Art.5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono in via principale:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*”;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;
- il Regolamento UE 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- i. le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali, si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a. il Capitolato tecnico-amministrativo d'appalto e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";
- b. l'offerta tecnica dell'operatore economico;
- c. l'offerta economica dell'operatore economico;

Il contratto è stipulato per scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.7 - Durata del contratto

Il contratto ha durata dalla data di stipula al **31 ottobre 2028**.

Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione, l'Operatore economico ha

diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art.8 - Importo del contratto

L'importo del contratto è stabilito sulla base dell'offerta formulata dall'Operatore economico.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, IPRASE si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un importo complessivamente non superiore a **€21.750,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.9 - Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo delle prestazioni documentabile in termini oggettivi superiore al 5 % (cinque per cento), i prezzi offerti sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5%, da applicarsi alle prestazioni rese dal primo giorno del mese successivo all'aggiornamento. In tal senso il predetto valore del 5% costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.

I prezzi di cui al precedente comma 1 sono aggiornati con cadenza annuale, decorso un anno dall'aggiudicazione, assumendo come riferimento l'indice ISTAT trimestrale relativo all'*Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese* riferito al periodo in cui è intervenuta l'aggiudicazione.

Per il calcolo dell'aggiornamento, decorso il primo anno, si assume la variazione percentuale, arrotondata alla terza cifra decimale, indicata dall'Indice del trimestre che comprende il mese dell'aggiudicazione, rispetto al medesimo indice del trimestre nell'anno successivo, rettificata ai sensi del precedente comma 1, da applicarsi alle prestazioni rese dal primo giorno del mese successivo all'aggiornamento.

L'esito dell'aggiornamento, sia essa su istanza sia essa d'ufficio, viene comunicato mediante comunicazione PEC da IPRASE al Fornitore, che accetta l'aggiornamento con formale comunicazione PEC.

Ove l'aggiornamento di cui al precedente comma 4 comporti una previsione di spesa superiore rispetto alla stima operata in sede di appalto, il nuovo scenario di prezzi e di spesa sarà sancito con apposito Atto aggiuntivo.

Art.10 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile unico del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'operatore economico.

Art.11 - Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art.12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.13 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n.36/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, IPRASE si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un importo complessivamente non superiore a €**21.750,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.14 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico alla conclusione di ciascuna sessione di somministrazione dei test e dei servizi ad essa correlati (analisi reportistica e restituzione) e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, ai fini del quale dovrà essere presentata una **relazione dettagliata** sull'attività svolta.

L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dalla presentazione della **relazione** ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'Operatore economico.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico.

Art.15 - Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art.16 - Vicende soggettive dell'Operatore economico

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.17 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art.18 - Subappalto

Stante la natura altamente specialistica dei servizi richiesti, il subappalto non è ammesso.

Art.19 - Tutela dei lavoratori

L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art.20 - Sicurezza

L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'Operatore economico s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art.21 - Elezione di domicilio dell'Operatore economico

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'Operatore economico ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) e ferma restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento degli mezzi di comunicazione digitale.

Art.22 - Proprietà dei prodotti

Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la proprietà intellettuale di tutti i risultati raggiunti e dei prodotti realizzati sarà di titolarità esclusiva della Provincia autonoma di Trento.

L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art.23 - Riservatezza

L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza IPRASE, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Art.24 - Garanzia definitiva

Non prevista.

Art.25 - Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art.26 - Penali

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato e all'offerta tecnica, è applicata una penale pari allo **0,5 per mille** dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di **inadempimento** delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima del **10%** dell'importo contrattualmente dovuto.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto **entro 20 (venti) giorni** dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art.27 - Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023 nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- mancato rispetto di quanto offerto;
- subappalto in violazione dell'art. 18 del presente Capitolato;
- applicazione di penali tali da superare il limite previsto dal precedente art. 26 comma 2;
- riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine ad IPRASE;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al precedente art. 23;
- inosservanza degli obblighi di condotta di cui ai successivi artt. 31 e 33;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art.28 - Recesso

Per la disciplina del recesso dal contratto si applica quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

Art.29 - Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art.30 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore economico assume, a pena della nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., da intendersi qui integralmente trascritti.

L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con IPRASE, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (C79I23000430001), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a IPRASE della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a IPRASE”.

L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art.31 - Obblighi in materia di legalità

L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento della prestazione.

L'operatore economico inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “*Fermo restando l'obbligo di*

denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a IPRASE ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'Operatore economico, si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art.32 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs n. 36/2023.

Art.33 - Disposizione anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante al [link](https://www.iprase.tn.it/documents/20178/7724040/deliberazione+1514+del+27.09.2024.pdf/730d923d-7f2d-4459-a46a-4e5e2c31ea2f)
<https://www.iprase.tn.it/documents/20178/7724040/deliberazione+1514+del+27.09.2024.pdf/730d923d-7f2d-4459-a46a-4e5e2c31ea2f>, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Con la partecipazione alla procedura l'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento sopra richiamato e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di IPRASE che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra citato, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

La stazione appaltante, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. Esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, la stazione appaltante dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art.34 - Norma di chiusura

L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.